



## COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 23/02/2017

OGGETTO: 2015LPSLMS20 - "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro –  
1° stralcio".  
Autorizzazione impresa BRUSSI Costruzioni Srl ad affidamento lavori in subappalto  
a favore dell'impresa MILL.AR Wellpoint Srl.

Onere: € 0 = IVA compresa.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT**

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 0366/15/DGC del 02.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio" (Cod. STR: 2015LPMS20 – CUP: E44H14000530004) per un importo complessivo di Euro 745.000,00, di cui Euro 547.750,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed Euro 197.250,00 per somme a disposizione, finanziato come segue:

- Euro 32.850,00 al Cap. 268502 art. 15 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa suolo - I.10/77";
- Euro 712.150,00 al Cap. 268502 art. 25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.";

con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 2264 del 16.12.2015 è stata avviata la relativa gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 301 del 15.03.2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 09.02.2016 (prot. n. 17349) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa BRUSSI COSTRUZIONI Srl, con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini n. 2/A, che ha offerto il ribasso del 18,582% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 454.388,70 (Euro 409.072,61 per lavori, Euro 27.225,80 per lavori in economia ed Euro 18.090,29 per oneri per la sicurezza) I.V.A. 10% esclusa;

con deliberazione n. 57 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha stabilito che il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, pari all'importo di Euro 102.697,43 (IVA 10% compresa), venisse mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento per finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisti e imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori;

pertanto con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 488 del 11.04.2016 si è provveduto ad assestare il quadro economico dell'opera a seguito aggiudicazione lavori e mantenimento del ribasso d'asta tra le somme a disposizione;

in data 21.03.2016 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, come da relativo verbale agli atti del Settore;

in data 10.05.2016 avanti al Notaio Maurizio Bianconi di Treviso è stato stipulato in forma elettronica il relativo contratto, Rep. n. 109390 Racc. 33644, per l'importo complessivo di Euro 454.388,70 (Euro 409.072,61 per lavori, Euro 27.225,80 per lavori in economia ed Euro 18.090,29 per oneri per la sicurezza) I.V.A. 10% esclusa;

Acquisito che:

con determinazione dirigenziale n. 1670 del 26.10.2016 la ditta BRUSSI Costruzioni Srl è stata autorizzata a subappaltare all'impresa M.I.D. Srl, con sede in Via Da Vinci n. 16/1 – 35020 Pozzonovo (PD), lavorazioni rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 34.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 1752 del 07.11.2016 la ditta BRUSSI Costruzioni Srl è stata autorizzata a subappaltare all'impresa IPOGEO Srl, con sede in Via Industrie loc. Rasi n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL), lavorazioni rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 49.000,00;

con nota in data 04.02.2017, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti con prot. n. 15311 del 04.02.2017, la ditta BRUSSI Costruzioni Srl ha chiesto di revocare l'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa M.I.D. Srl per ragioni tecniche inerenti le lavorazioni in corso;

con determinazione dirigenziale n. 188 del 16.02.2017 si è provveduto ad accogliere l'istanza formulata dalla ditta BRUSSI Costruzioni Srl revocando l'autorizzazione concessa con la citata determinazione dirigenziale n. n. 1670 del 26.10.2016;

Tenuto conto che durante l'esecuzione dei lavori:

nella preparazione per la posa della nuova stazione di sollevamento presso il sottopasso di Via Sarpi si sono verificate delle condizioni non prevedibili che hanno richiesto la realizzazione di questo manufatto con lavorazioni diverse da quelle originariamente previste; tale variazione della lavorazioni ha comportato una nuova richiesta di nulla osta a RFI e la redazione di una perizia di variante;

pertanto in data 28.07.2016 i lavori sono stati sospesi, come da relativo verbale agli atti del Settore;

con determinazione dirigenziale n. 167 del 10.02.2017 è stata approvata la citata perizia di variante e contestualmente concessa anche una proroga di 30 (trenta) giorni sul termine contrattuale;

pertanto in data 13.02.2017 i lavori sono ripresi, come da relativo verbale agli atti del Settore;

Considerato che:

con nota in data 13.02.2017, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti con prot. n. 19613 del 013.02.2017, successivamente integrata in data 22.02.2017, la ditta BRUSSI Costruzioni Srl ha chiesto di poter subappaltare all'impresa MILL.AR Wellpoint Srl, con sede in Viale delle Industrie n. 41 – 31030 Dosson di Casier (TV), lavorazioni rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 27.900,00;

Verificato che:

la ditta BRUSSI Costruzioni Srl, in adempimento a quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:

- contratto di subappalto, stipulato in data 05.02.2017, tra la committente BRUSSI Costruzioni Srl e la contraente impresa MILL.AR Wellpoint Srl;
- dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;

il subappaltatore è in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-finanziario ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010 e a tal fine ha allegato:

- copie delle dichiarazioni dei redditi;

- fatture quietanzate attestanti l'esecuzione di lavori analoghi per un importo superiore all'importo del contratto di subappalto;
- elenco dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;

Precisato che ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono stati acquisiti il DURC regolare del subappaltatore e il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale e del direttore tecnico dell'impresa; è stato altresì richiesto il certificato all'agenzia delle entrate che attesta che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

Considerato che:

ai sensi del comma 6 dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;

l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

il D.Lgs 163/2006 ed in particolare gli artt. 38 e 118;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

## **DETERMINA**

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa BRUSSI Costruzioni Srl, appaltatrice dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio" (Cod. STR: 2015LPSLMS20 – CUP: E44H14000530004) a subappaltare all'impresa MILL.AR Wellpoint Srl, con sede in Viale delle Industrie n. 41 – 31030 Dosson di Casier (TV), lavorazioni rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 27.900,00;
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
4. di precisare che così come stabilito nella lettera d'invito i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA